



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 66/2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

### **Nella camera di consiglio del 13 giugno 2023**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni n. 3/2022/SRCPIE/INPR del 15 gennaio 2022 e n. 23/2023/SRCPIE/INPR del 20 febbraio 2023, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2022 e 2023;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto, rispettivamente, della gestione 2020 e 2021 e relativi questionari;

Vista le relazioni sul rendiconto relative agli esercizi 2020 e 2021 redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Mandello Vitta (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

Vista l'ordinanza n. 29 dell'8 giugno 2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Maria Di Vita;

#### **PREMESSO**

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità.

L'art. 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che: *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità"*

*interno*” gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014) l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

I citati controlli attribuiti alla Corte dei conti in quanto organo magistratuale terzo e indipendente sono, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale, compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in ragione del perseguimento del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L’esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Ciò premesso, esaminate le relazioni sui rendiconti 2020 e 2021, redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione del **Comune di Mandello Vitta (NO)** si è reso necessario trasmettere all’Ente una richiesta istruttoria (prot. n. 943 del 31/01/2023) sui profili di seguito indicati:

- vincoli del risultato di amministrazione;
- criticità nella riscossione dei residui;
- accantonamenti per passività potenziali;
- indicatore di tempestività dei pagamenti;
- accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L’Ente ha fornito riscontro con nota prot. ConTe n. 2053 del 6 marzo 2023 e relativi allegati.

A seguito dell’esame della risposta si è reso necessario inviare all’Ente una integrazione istruttoria, nota prot. n. 2886 del 04/04/2023.

L’Ente ha fornito riscontro con nota del 18 aprile 2023.

## CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

### 8. Risultato di amministrazione al 31.12.2020 e al 31.12.2021

Il Comune di Mandello Vitta, ente con popolazione di 227 abitanti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6 maggio 2021 (modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 giugno 2021) ha approvato il rendiconto della gestione 2020 di cui si riporta di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

<b>Anno 2020</b>	<b>Gestione Residui</b>	<b>Gestione Competenza</b>	<b>Gestione Totale</b>
<b>Fondo cassa al 1.1</b>			<b>10.680,52</b>
Riscossioni	167.093,34	226.013,51	393.106,85
Pagamenti	68.056,29	268.872,48	336.928,77
<b>Fondo di cassa al 31.12</b>			<b>66.858,60</b>
Residui attivi	134.695,86	204.462,06	339.157,92
Residui passivi	123.679,02	176.028,59	299.707,61
FPV spese correnti			
FPV spese in conto capitale			
FPV attività finanziarie			
<b>Risultato amministrazione al 31 dicembre</b>			<b>106.308,91</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità	44.583,07		
Fondo anticipazioni liquidità	-		
Fondo perdite società partecipate	-		
Fondo contenzioso	-		
Altri accantonamenti	2.000,00		
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>46.583,07</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.781,00		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>3.781,00</b>		
Parte destinata agli investimenti			
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>			
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>55.944,84</b>		

Fonte BDAP

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2 maggio 2022 è stato approvato il rendiconto della gestione 2021 di cui si riporta di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

<b>Anno 2021</b>	<b>Gestione Residui</b>	<b>Gestione Competenza</b>	<b>Gestione Totale</b>
<b>Fondo cassa al 1.01</b>			<b>66.858,60</b>
Riscossioni	239.690,64	253.107,82	492.798,46
Pagamenti	161.428,27	243.383,73	404.812,00
<b>Fondo di cassa al 31.12</b>			<b>154.845,06</b>
Residui attivi	81.959,21	200.032,93	281.992,14
Residui passivi	125.340,04	241.657,00	366.997,04
FPV per spese correnti			-
FPV spese in conto capitale			-
FPV per attività finanziarie			-
<b>Risultato di amministrazione al 31.12</b>			<b>69.840,16</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità	13.000,00		
Fondo anticipazioni liquidità			
Fondo perdite società partecipate			
Fondo contenzioso			
Altri accantonamenti	4.000,00		
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>17.000,00</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti	69,92		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>69,92</b>		
Parte destinata agli investimenti			
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>			
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>52.770,24*</b>		

Fonte BDAP

\*Si rileva che nella deliberazione sopra citata viene riportato un importo disponibile errato pari ad euro 55.770,24.

Dai prospetti riportati emerge dunque una quota disponibile del risultato di amministrazione positiva sia per il 2020 che per il 2021.

## 2. Gestione dei residui e Fondo crediti dubbia esigibilità

La tabella sotto riportata evidenzia un progressivo peggioramento della capacità di riscossione dei residui del Titolo 1:

	Titolo 1			Titolo 3		
	Residui attivi al 01/01	Riscossione in conto residui	%	Residui attivi al 01/01	Riscossione in conto residui	%
2019	122.635,55	76.603,58	62,46	33.175,06	23.469,75	70,75
2020	152.040,91	92.701,79	60,97	39.008,68	27.105,92	69,49
2021	152.171,33	70.395,67	46,26	9.633,79	8.477,19	87,99

L'Ente ha riferito che *"L'Amministrazione sta provvedendo ad una graduale riduzione della massa complessiva dei residui attivi e passivi. Si prosegue ulteriormente con il riaccertamento dei residui attivi e passivi, preliminarmente all'adozione del Rendiconto 2022, ad una ulteriore riduzione degli stessi.*

*Si segnala, inoltre, che la sofferenza nella gestione delle poste a residuo deriva anche dalla mancanza di personale addetto in via esclusiva all'Ufficio ragioneria. Infatti, trattandosi di un piccolo comune, vi è una sola figura con profilo amministrativo che deve occuparsi di adempimenti plurimi".*

In sede istruttoria è stato condotto un approfondimento sulla congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità che al 31/12/2020 risultava pari a euro 44.583,07 ed al 31/12/2021 è stato ridotto ad euro 13.000,00.

Dai questionari 2020 e 2021 emerge che l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 (come modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021) che consente, per gli esercizi 2020 e 2021, per le entrate del Titolo 1 e 3, di calcolare il FCDE considerando i dati sulla riscossione del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021, ai fini del calcolo della media di riscossione del quinquennio precedente.

Da un calcolo teorico, effettuato per l'anno 2021, tenendo conto della media delle riscossioni secondo la normativa sopra richiamata, risulterebbe un importo del FCDE pari ad euro 47.822,80:

	RESIDUI/INCASSI		RENDICONTO ANNO		2021		2021 residui	2021 FCDE
	2017	2018	2019	2019	2019			
Titolo 1 residui	37.124,47	76.490,29	122.635,55	122.635,55	122.635,55			
Titolo 1 incassi	35.084,65	40.000,07	76.603,58	76.603,58	76.603,58			
%	94,51%	52,29%	62,46%	62,46%	62,46%	33,16%	125.789,18	41.713,45
					Media semplice	66,84%		
Titolo 3 residui	35.611,41	6.127,95	33.175,06	33.175,06	33.175,06			
Titolo 3 incassi	37.138,37	2.884,13	23.469,75	23.469,75	23.469,75			
%	100,00%	47,07%	70,75%	70,75%	70,75%	28,14%	21.710,65	6.109,35
					Media semplice	71,86%		
							Totale FCDE	47.822,80

#### Elaborazione Corte dei Conti

È stato pertanto chiesto all'Ente di fornire chiarimenti in merito.

L'Ente ha in proposito risposto che: "seppure indicato che l'ente si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107 bis del D.L. n.18/2020, per il calcolo del FCDE 2020-2021, l'importo del FCDE è stato quantificato in € 13.000,00, in via forfettaria, di cui, per Euro 12.000,00 in riferimento alla tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati e per Euro 1000,00, in riferimento alla tipologia 301, Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. (Allegato 5 – elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2021)."

Dal contenuto della risposta si desumeva che l'Ente non si era uniformato ai criteri previsti di calcolo dettati dall'Allegato 4.2 del D. Lgs. 118 del 2011. Si rammenta, al riguardo, che nell'esempio n. 5 del citato allegato viene indicato che l'Ente deve:

1. determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia esazione l'importo complessivo dei residui a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;
2. calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
3. applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a 100 delle media del rapporto tra incassi e residui attivi nel quinquennio.

Pertanto, all'Ente e all'Organo di revisione è stato chiesto di fornire:

- il dettaglio di tutte le partite dei Titoli 1, 2, 3 e 4 indicando per ognuna i residui finali a fine esercizio (RS+CP=TOT.);
- il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE, dando evidenza delle poste considerate nel quinquennio preso in esame e indicando, per ogni partita, la percentuale di riscossione di ogni anno, la percentuale complessiva di riscossione, la dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 per definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi, ai sensi del richiamato esempio n. 5 Allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Anche in tal caso la risposta fornita dall'Ente non è stata esaustiva. L'Ente ha riferito che: "Ad ulteriore chiarimento della gestione dei residui provenienti dagli esercizi in esame, si specifica che essi sono riconducibili, tra l'altro, a:

*trasferimenti verso enti, per i quali si è in attesa di rendicontazioni e quantificazioni;*  
*impegni di spesa nei confronti di fornitori dai quali si attende ancora regolare fattura.*

*Rispetto a quanto in precedenza relazionato, inviamo il seguente prospetto di calcolo relativo all'annualità 2021 (Allegato 1).*

*Tuttavia, in vista dell'adozione del Rendiconto 2022, vi è l'intenzione di accantonare al risultato di amministrazione un apposito importo, in via prudenziale, pari ad Euro 37.000,00 (ad integrazione dei 13.000,00 Euro accantonati a FCDE), in attesa delle determinazioni che codesta Corte vorrà adottare nei confronti del nostro Ente".*

L'allegato 1 cui fa riferimento l'Ente sembra contenere un ricalcolo del FCDE per il 2021 sulla base delle percentuali di riscossione del quinquennio per la "Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani" (accantonamento minimo euro 19.798,58), "Proventi ordine pubblico e sicurezza codice della strada" (accantonamento minimo euro 5.478,81) "Gestione dei terreni" (accantonamento minimo euro 124,01) per un importo complessivo di euro 25.401,40.

Va tuttavia evidenziato che neanche nella seconda risposta il Comune ha fornito indicazioni in merito alle entrate escluse dal calcolo del FCDE e ai motivi della relativa esclusione. Al fine di verificare se l'elenco dei residui considerati dall'Ente nella stima del FCDE fosse esaustivo si è provveduto ad acquisire da BDAP l'elenco dei residui attivi al 31.12.2021.

Dal confronto dell'allegato sui residui attivi e il prospetto di calcolo del FCDE da ultimo trasmesso emerge come non siano stati considerati, ai fini del FCDE, i residui di cui al capitolo 2 "ici accertamenti e tarsu" per euro 18.500,00, al capitolo 3 "Imu" per euro 17.141,77, al capitolo 31 "Tasi" per euro 500,00, al capitolo 33 "lampade votive" per euro 551,00, al capitolo 586 "gestione di fabbricati" per 1.419,02 euro, al capitolo 597 "diritto superficie" per 21.342,79 euro. Al riguardo si rammenta che l'Allegato 4.2, principio 3.3. esempio 5. D.Lgs. n. 118 del 2011 individua in modo specifico le entrate che possono essere escluse dall'accantonamento a FCDE prevedendo che: *"non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, b) i crediti assistiti da fidejussione, c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa"*. Inoltre, il già citato principio 3.3. precisa che l'Ente deve dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio, delle entrate che non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dal riscontro fornito, e in particolare dalla comunicazione del proposito di accantonare nell'esercizio 2022 un'ulteriore somma pari a 37 mila euro, sembra potersi ricavare che l'Ente abbia inteso riconoscere la sottostima del FCDE anche se non è chiaro perché per il 2022 si preveda un incremento dell'accantonamento a titolo di "fondo passività potenziali" e non del FCDE.

Tutto ciò premesso, questo Collegio accerta la violazione dei menzionati principi contabili in materia di calcolo del FCDE per l'esercizio 2021, raccomandando all'Ente di porre particolare attenzione nella stima del fondo che, come messo più volte in evidenza anche dalla giurisprudenza della Corte, ha il delicato scopo di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche dall'Organo di revisione nella verifica che le poste escluse dal calcolo rispondano ai criteri di cui all'Allegato 4.2 D.Lgs. n. 118 del 2011.

### **3. Accantonamenti per salario accessorio e rinnovi contrattuali**

Nella domanda preliminare n. 11 del questionario relativo rendiconto 2021 l'Organo di revisione ha attestato di aver certificato il fondo per il salario accessorio. Nel successivo punto 7.5 del questionario l'Organo di revisione ha dichiarato altresì che l'Ente nel rendiconto 2021 ha provveduto ad iscrivere l'accantonamento per rinnovi contrattuali pari ad euro 2.000,00.

Tuttavia, atteso che per il 2020 e il 2021 non risultavano accantonamenti e vincoli a tale titolo e il FPV di parte corrente non era valorizzato, in sede di istruttoria è stato richiesto all'Ente di precisare il trattamento contabile delle citate poste.

Al riguardo, si richiamano i principi posti dall'Allegato 4.2 D.Lgs. n. 118 del 2011 che al punto 5.2 prevede che: *"la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*.

L'Ente riconoscendo l'errore ha riferito che *"Pur non avendo vincolato le somme corrispondenti nel risultato di amministrazione, si evidenzia che le somme corrispondenti – peraltro pari a Euro 2.500,00 – di cui Euro 2.000,00 per rinnovi contrattuali, ed Euro 500,00, quale fondo incentivante la produttività del personale, sono state conteggiate tra i residui passivi in un'ottica di miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente, per il 2022, la somma di Euro 3.370,00, è stata imputata a FPV di parte corrente"*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente, evidenziando che il comportamento adottato, per quanto non rispettoso di quanto richiesto dai principi contabili, non risulta avere inficiato il risultato di amministrazione 2021.

### **4. Indicatore di tempestività dei pagamenti**

Dal sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 annuale è pari a 92,47 giorni e nel 2021 risulta ulteriormente peggiorato a 116,43 giorni.

Si è rilevato inoltre che l'Ente, nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, non ha accantonato il Fondo di Garanzia debiti commerciali.

L'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ha introdotto a partire dal 2021 l'obbligo di uno specifico accantonamento, a titolo appunto di Fondo di Garanzia debiti commerciali, per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

In sede istruttoria l'Ente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito alla mancata costituzione del fondo ed è stato richiesto al Revisore di attestare la correttezza di tale comportamento.

Su tale punto l'Ente ha comunicato che: *"I ritardi nei pagamenti derivano dal fatto che questa Amministrazione, pur accedendo a fonti di finanziamento esterne - molte delle quali statali - per*

*l'esecuzione di lavori pubblici, riceve le liquidazioni delle somme con molto ritardo rispetto alla presentazione delle rendicontazioni di spesa, ed è nell'impossibilità di provvedere ad anticipare i pagamenti. Si segnala che, ad oggi, non risulta attivata l'anticipazione di tesoreria.*

*L'amministrazione non ha formalizzato nessuna misura specifica, oltre alla maggiore attenzione alla pronta liquidazione delle fatture ed al costante impegno alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. L'indice di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali per l'annualità 2022 è risultato, infatti, pari a 39,66."*

*L'Ente non ha provveduto all'allocazione del Fondo Garanzia debiti commerciali nel risultato di amministrazione al 31.12.2021. Tuttavia, le risultanze dei conteggi relativi all'esercizio 2022 restituiscono il seguente esito, da cui si evince che non è necessario procedere ad alcun accantonamento"*

Il prospetto allegato dal Comune nella prima nota istruttoria è il seguente.

Stock del debito al 31/12/2021	€ 3.669,32
Stock del debito al 31/12/2022	€ 22.577,55
Obiettivo di riduzione del debito - 10% rispetto anno precedente	Non Rispettato
Fatture ricevute nel 2022	€ 320.014,70
Obiettivo presenza debito non superiore al 5% delle fatture	Rispettato
Indice tempo medio pagamenti	39,66

Atteso che non risultava pertinente il riferimento all'annualità 2022 sono stati chiesti nuovamente all'Ente chiarimenti con la seconda nota istruttoria.

L'Ente ha in proposito riferito: *"Pur confermando che il calcolo già trasmesso con precedente nota, relativo all'annualità 2022, restituisce esito negativo, nel rendiconto 2022 si propone di vincolare la somma di Euro 1.500,00 pari al 5 per cento degli stanziamenti del Mac. 103, considerato il ritardo superiore a sessanta giorni, registrato nell'esercizio 2021".*

E' stato inoltre inviato il seguente prospetto di calcolo:

Stock del debito al 31/12/2020	€ 32.072,32
Stock del debito al 31/12/2021	€ 3.669,32
Obiettivo di riduzione del debito - 10% rispetto anno precedente	Rispettato
Fatture ricevute nel 2022	€ 116.711,00
Obiettivo presenza debito non superiore al 5% delle fatture	Rispettato
Indice tempo medio pagamenti - <b>non rispettato</b>	92,47
5% del Macroaggregato 1.3 "acquisto di beni e servizi"	€ 1.500

Dal secondo prospetto emerge dunque che "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è largamente al di sopra dei parametri di legge. Si rammenta che, a differenza dell'indicatore di tempestività dei pagamenti che misura il ritardo medio con cui sono pagate tutte le fatture, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti fa riferimento ai pagamenti delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lettera b) "tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861).

Pertanto, dal complesso dei riferimenti forniti, risulta che il fondo garanzia debiti commerciali avrebbe dovuto essere costituito già nel 2021.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra l'Ente dovrà provvedere a rideterminare il calcolo del FCDE e a quantificare il fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2021, rettificando il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2021.

Si rammenta che laddove, in seguito agli adempimenti di cui ai punti precedenti, si determinasse un risultato di amministrazione negativo per l'esercizio 2021 e il disavanzo non risultasse assorbito nell'ultimo rendiconto approvato, l'Amministrazione dovrà adottare apposita delibera consiliare di ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 188 TUEL.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame delle relazioni ai rendiconti relativi all'esercizio 2020 e all'esercizio 2021

### **ACCERTA**

- il peggioramento della percentuale di riscossione dei residui attivi di cui al Titolo 1;
- la violazione dei principi contabili in materia di quantificazione del FCDE con riferimento al rendiconto 2021;
- il mancato rispetto dei principi relativi alla contabilizzazione delle somme destinate al finanziamento del trattamento accessorio;
- il mancato rispetto dei termini per il pagamento delle obbligazioni commerciali negli esercizi 2020 e 2021;
- la mancata costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali nel 2021.

### **DISPONE**

- che l'Ente provveda, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, a rettificare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2021 secondo le indicazioni contenute in motivazione con riguardo all'accantonamento a FCDE e al fondo garanzia debiti commerciali;
- che l'Ente provveda ad adottare apposita delibera consiliare per il ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 188 TUEL qualora, in seguito all'adempimento di cui al punto precedente e delle conseguenti rettifiche del prospetto dimostrativo per l'anno 2022, si determini un risultato di amministrazione disponibile negativo per l'esercizio 2022.

### **INVITA**

il Comune:

- ad adottare tutte le iniziative necessarie per potenziare la capacità di riscossione e per riportare i tempi di pagamento dei debiti commerciali nei limiti normativamente previsti;
- porre particolare attenzione nella stima del fondo crediti dubbia esigibilità come indicato in parte motiva.

L'Organo di revisione a prestare il massimo supporto al Comune nell'osservanza degli obblighi posti dai principi contabili.

**DISPONE ALTRESI'**

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Mandello Vitta (NO);
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del 13 giugno 2023.

Il Relatore  
Dott.ssa Maria Di Vita

Il Presidente  
Dott. Claudio Chiarenza

Depositato in Segreteria il **16 giugno 2023**  
Il Funzionario preposto  
Margherita Ragonese